

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è un'assicurazione di Responsabilità Civile delle funzioni di amministrazione direzione e controllo dei soggetti che rivestono cariche di direzione, amministrazione e controllo in società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni. Sono previste delle garanzie di base a cui possono essere abbinate alcune garanzie opzionali aggiuntive, come la garanzia opzionale Tutela Legale Full.



Che cosa è assicurato?

✓ Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo- Garanzia Base

La polizza "D&O – Protezione Amministratori" è un prodotto assicurativo che copre la responsabilità dei soggetti che rivestono cariche di direzione, amministrazione e controllo in società di capitali, cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni.

In particolare AXA si obbliga a tenere indenni:

- gli **Assicurati** di quanto questi siano tenuti a pagare a terzi, quali civilmente responsabili, per perdite pecuniarie;
- la Società, se e nella misura in cui questa sia obbligata a tenere indenni gli Assicurati, quali civilmente responsabili, per perdite pecuniarie.

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione ("**Claims made**"), in relazione ad un atto illecito posto in essere anche in periodo antecedente alla data di decorrenza della stessa (retroattività illimitata).

Tutte le richieste di risarcimento che traggano origine da un atto illecito che abbia carattere prolungato o ripetuto o sia collegato ad altri atti illeciti, nonché qualora diversi atti illeciti siano l'uno presupposto dell'altro, oppure traggano origine da una medesima fattispecie, ai fini della validità temporale dell'assicurazione si farà convenzionalmente riferimento alla data in cui è stato posto in essere per la prima volta il primo atto illecito.

Sono ricomprese nella Garanzia Base anche:

- le richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro
- Spese di ripristino della reputazione
- Spese legali in caso di inquinamento
- Difesa Penale
- Costi di emergenza

✓ Garanzia Postuma (opzionale)

Sezione B - TUTELA LEGALE Garanzia Tutela Legale Light (sempre operante)

Prevede la copertura delle Spese per indagini e procedimenti a carico della Società.

Qualora gli Assicurati, risultino coinvolti in un'indagine o altro procedimento civile o amministrativo promosso nei confronti della Società, da un'Autorità legalmente autorizzata a condurlo, al fine di esaminare circostanze attinenti all'attività svolta dalla Società stessa, nel caso in cui:

- a) la partecipazione degli Assicurati sia richiesta ai sensi di legge, e
- b) la comunicazione con cui è richiesta la partecipazione degli Assicurati sia ricevuta per la prima volta dagli Assicurati stessi durante il periodo di durata dell'Assicurazione. (segue)



Che cosa è assicurato? (segue)

AXA Assistance si impegna a tenere indenne gli Assicurati delle spese, dei costi e degli onorari dagli stessi direttamente sostenuti in relazione a tale partecipazione. La presente estensione di garanzia è prestata sino al massimale per sinistro previsto in polizza.

✓ TUTELA LEGALE Tutela Legale Full (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

* Sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo-- Esclusioni Garanzia Base

L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

- * morte, lesioni personali e danni non patrimoniali di qualsiasi natura. La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro per sofferenze mentali, stress emotivo e umiliazioni derivanti da Atto illecito relativo a rapporti di lavoro;
 - * danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei prestatori di lavoro;
 - * atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;
 - * atti dolosi, indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati e la società;
 - * Non copre danni derivanti da inquinamento dell'aria, acqua o suolo, né alterazioni di risorse naturali;
 - * l'esercizio, da parte degli Assicurati o della Contraente, delle società controllate e/o partecipate, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alle attività della predetta Contraente, delle società controllate e/o partecipate;
 - * atti o fatti compiuti nell'ambito di offerte pubbliche d'acquisto e/o scambio, nonché operazioni di negoziazione di strumenti finanziari;
 - * atti per cui è stata promossa un'azione di responsabilità contro gli assicurati da parte della società o di terzi, inclusi sospetti di irregolarità nell'amministrazione.
 - * atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale;
 - * omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;
 - * multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte nonché le spese di giustizia penale;
- (segue)



Che cosa non è assicurato? (segue)

- * a procedimenti giudiziari, arbitrali o di mediazione avviati prima della data di effetto dell'assicurazione;
- * qualunque fatto o circostanze già noti agli assicurati o comunicati ad altri assicuratori prima dell'inizio della polizza;
- * violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i prestatori di lavoro;
- * l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dalla Contraente, dalle società controllate e/o società partecipate;
- * responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;
- * responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;
- * frodi in danno della Contraente, delle società controllate e/o società partecipate;
- * qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia riguardanti fondi di investimento, beni immobiliari o mobiliari, o aspettative di rendimento economico.
- * mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componenti elettronica, firmware, software, hardware o errata registrazione, cancellazione dei dati, in seguito ad attacchi cyber o infezione di virus informatici o malware.

* Sezione B Tutela Legale

Le garanzie Tutela Legale non sono valide:

- * in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- * per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- * per fatti dolosi delle persone assicurate;
- * per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- * se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o se il veicolo viene utilizzato in modo diverso da quanto indicato sulla carta di circolazione, o se non è assicurato con la regolare polizza R.C.A., (segue)



Che cosa non è assicurato? (segue)

salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;

- * nei casi di guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti, né il comportamento in caso di incidente, a meno che non ci sia stata un'assoluzione definitiva. Sono esclusi anche i casi in cui il reato si estingue per qualsiasi motivo.
- * per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- * per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- * per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

* Per tutte le sezioni di polizza

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia. Inoltre, le garanzie non operano per danni collegati a PFAS o prodotti che lo contengono.



Ci sono limiti di copertura?

Nella scheda di polizza sono indicati i massimali assicurati e i principali limiti di copertura del singolo contratto, al termine delle Condizioni di Assicurazione sono riportati in dettaglio nelle tabelle limiti gli ulteriori limiti di indennizzo previsti.

Il massimale R.C. assicurato rappresenta la copertura economica massima prestata da AXA per sinistro e per periodo di assicurazione per tutte le perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati.

Il massimale Tutela Legale assicurato rappresenta il limite di copertura massimo per sinistro.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento promosse in tutti i paesi del mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada. Limitatamente alla garanzia "Richieste di risarcimento relative a rapporti di lavoro" si precisa che l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento promosse in Europa.



Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio (es. significative variazioni delle poste patrimoniali attive e passive; modifiche occorse allo statuto od alla struttura ed alla composizione degli organi sociali; modifiche della situazione patrimoniale, economica o giuridica; il mancato puntuale rispetto delle obbligazioni assunte; perdite rilevate in conto economico protratte per oltre 2 anni; ecc.).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza. In caso di richiesta di risarcimento, la Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta ad AXA entro 10 giorni (art. 1913 C.C.). La Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Trattandosi di polizza annuale, se concesso il frazionamento, le rate di premio vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con preavviso non inferiore a sessanta giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, il contratto, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. Il tacito rinnovo non si attua in casi specificamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa in caso di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), con preavviso non inferiore a sessanta giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.